

STATUTO

**STELLA DELFI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
UNINOMINALE A CAPITALE
RIDOTTO IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REZZATO BS VIA E.ALMICI 48/A

Numero REA: BS - 539121

Codice fiscale: 03490710989

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-02-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **B** al N. **145319** di Rep.
29/78

NOTAIO F. PASSARI DI BRENO

Allegato " **B** " al N. **145319/29/78**
di raccolta

NORME DI FUNZIONAMENTO

Articolo 1 - Denominazione

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44 del D.L. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, è costituita una società a responsabilità limitata uninominale con capitale ridotto denominata:

**"STELLA DELFI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
UNINOMINALE A CAPITALE RIDOTTO IMPRESA SOCIALE"**

Articolo 2 - Oggetto

La società non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalità di interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale.

Pertanto costituiscono **oggetto della società**, (anche con espresso riferimento al Dlgs. Del 24.3.2006 n. 155) esclusa ogni attività vietata o per la quale è richiesto specifico requisito lo svolgimento delle seguenti attività:

ricerca ed organizzazione di servizi culturali atti a:

- Contribuire alla conoscenza, allo studio, alla divulgazione, allo sviluppo anche con nozioni pratiche delle discipline olistiche.

- Organizzare manifestazioni, seminari, conferenze, edizioni (Audio, video, libri-stampe e spettacoli teatrali), gruppi di lavoro e corsi di studio anche in collaborazione con associazioni o enti pubblici e professionisti di medicina sia tradizionale che complementare.

- Organizzazione di fiere, congressi, convegni e viaggi, nonché attività di turismo sociale di cui l'art. 7 comma 10 della L. 29.03.2001 n. 135.

- Studio e proposizione di tecniche olistiche attraverso gruppi di lavoro, sessioni individuali o di gruppo presso la sede della società o altrove.

- Studio e proposizione di attività volte alla comunicazione, diffusione e nozione pratiche delle arti e scienze in genere.

- Creazione di un comitato tecnico - scientifico per l'osservazione e la raccolta di dati eventuali "scoperte - innovazioni" derivanti dal confronto tra medicina tradizionale e complementare e degli effetti positivi di quest'ultima per il benessere psicofisico della persona.

- La società potrà pubblicizzare le attività attraverso internet, riviste di settore specializzate e/o tutti gli strumenti mediatici ritenuti idonei.

- Promuovere le discipline orientate verso lo sviluppo biofisico, psicologico e spirituale degli individui, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita



Handwritten signature

dell'essere umano e della sua maturazione interiore, il tutto nel pieno rispetto della Legge Sanitaria Nazionale ed in genere di Professioni Protette oltretutto di ogni credo, scuola, filosofia individuale o di religione.

- L'attività può essere svolta in territorio nazionale e/o estero.

Le attività di cui sopra dovranno essere esercitate dalla società in via stabile e principale.

Essa potrà altresì compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale; fondere filiali sia in Italia che all'estero; assumere direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi per oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Articolo 3 - Sede

La società ha sede in **Rezzato (BS)**.

Ai soli fini dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle Imprese il socio dichiara che l'attuale indirizzo della società è fissato in **Via E. Almici c.n. 48/A**. Con decisione dell'organo amministrativo possono essere istituite e/o trasferite e/o sopprese, in Italia ed all'Estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)**.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di **Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero)** ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, ovvero in forza di decisione del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione, tuttavia, la facoltà di aumentare il capitale, spetta soltanto nel rispetto delle seguenti limitazioni:

- la facoltà può essere esercitata una sola volta in ciascun esercizio;
- ciascun aumento non può essere superiore a 2 (due) volte l'ammontare il valore nominale del capitale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione;
- non può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere

l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute e di attribuire ai soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti;

- la decisione degli amministratori deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio e deve essere depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436.

Per le decisioni di aumento del capitale sociale si applicano gli articoli 2480, 2481, 2481-bis, 2481-ter del codice civile.

La decisione di aumento del capitale può anche stabilire che le quote emesse siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti dagli stessi effettuati. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Per le decisioni di riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2482, 2482-bis, 2482-ter del c.c.. Nella fattispecie di cui all'art. 2466, comma 2, del c.c., in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota può essere venduta all'incanto.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Per il rimborso del finanziamento dei soci si applica l'articolo 2467 del c.c..

Articolo 6 - Titoli di Debito

La società può emettere i titoli di debito di cui all'art. 2483 del c.c., con decisione dei soci adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Qualora un socio intenda alienare a titolo oneroso, in tutto o in parte la propria quota, la vendita è libera se avviene tra i soci.

Il diritto di prelazione potrà essere esercitato in quanto compatibile con l'interesse sociale e collettivo che informi l'attività della società così come definito dall'assemblea. Quindi il socio che intende alienare la propria partecipazione deve comunicare agli altri soci il prezzo e le altre condizioni della vendita e le generalità di colui o di coloro ai quali, se i soci non esercitassero la prelazione, l'offerente la cederebbe.

L'offerta deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al legale rappresentante della società, il quale ne darà entro 10 (dieci) giorni avviso, sempre a mezzo raccomandata, a tutti gli altri soci presso il proprio domicilio risultante dal libro dei soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono darne comunicazione entro sessanta giorni dall'avviso di cui sopra.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione a loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione, formulata con le modalità indicate, equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c.. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denunziatio.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

Se nei termini suddetti i soci non avranno esercitato il diritto di prelazione, il socio potrà effettuare la vendita a terzi non soci previo gradimento dell'Assemblea dei Soci, che delibera a maggioranza, fermo restando quanto previsto dall'art. 10-bis. Ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente; la decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso da esercitarsi secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art.9.

Il trasferimento effettuato in difformità da quanto sopra previsto non produce effetto verso la società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci della società.

Il gradimento di cui sopra è richiesto anche per i trasferimenti mortis causa.

In questo caso, ove il gradimento non sia concesso, gli eredi e/o legatari dovranno cedere ai soci superstiti, che la riscatteranno in proporzione delle rispettive partecipazioni sociali, la partecipazione caduta in successione ad un prezzo da determinarsi secondo i criteri previsti dall'art. 9 delle norme di funzionamento per la determinazione del rimborso spettante al socio recedente e quindi, a tal fine, dovrà tenersi conto della situazione patrimoniale della società e, in particolare, del suo valore di mercato alla data del recesso. In caso di disaccordo la determinazione sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto conformemente a quanto previsto dal citato art. 9 delle norme di funzionamento.

Articolo 8 - Morte del socio

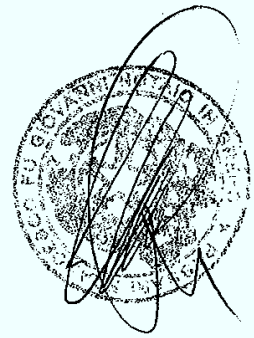
La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 7.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Articolo 9 - Recesso del socio

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli articoli 2473 comma 1 e 2481-bis c.c., e negli altri casi previsti dalla legge.

Il socio può altresì recedere, qualora ne ricorrano le



condizioni nei casi di cui agli art. 2469 comma 2 e 2473 comma 2.

L' intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il diritto di recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al registro delle imprese esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Nella comunicazione devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del diritto di recesso entro 8 (otto) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (eventualmente ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie); in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può anche avvenire tramite acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi: qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà

proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.
In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in questo ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

Articolo 10 - Esclusione

Il socio può essere escluso dalla società, nel rispetto del principio di non discriminazione, al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- nel caso del socio che, a titolo di conferimento, sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

- può essere escluso il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del precedente articolo 9 in materia di recesso.

E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 155/2006, in caso di esclusione del socio il medesimo ha facoltà di richiedere l'intervento decisionale dell'assemblea.

Articolo 10 bis - Ammissione di nuovi soci

L'eventuale ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione, così come ogni aspetto di disciplina del rapporto sociale.

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 155/2006, in caso di diniego di ammissione il socio istante ha facoltà di richiedere l'intervento decisionale dell'assemblea.

Articolo 10 ter - Requisiti di onorabilità delle cariche sociali

I soggetti che assumono cariche sociali devono possedere,

oltre a quanto previsto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- assenza di procedimenti e carichi pendenti;
- accertata esperienza nelle attività della società;
- mancanza di altre attività in conflitto di interessi.

Articolo 11 - Amministratori

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c. .

La società può essere gestita, alternativamente, su decisione dei soci all'atto della nomina, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, nel numero fissato dai soci al momento della designazione.

Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Durata della carica, revoca, cessazione

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostruito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea dei soci, ovvero sino alla prima occasione in cui questi ultimi assumono una decisione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provvedere alla loro sostituzione.

Qualora per qualsiasi causa venga meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, ovvero la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386.

Articolo 13 - Decisioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal soggetto designato dai soci all'atto della nomina o, in mancanza, eletto dai Consiglieri nella prima adunanza.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 14, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a

tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è approvata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 2 (due) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 14 - Adunanze del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale, in caso di richiesta anche di un solo Amministratore.

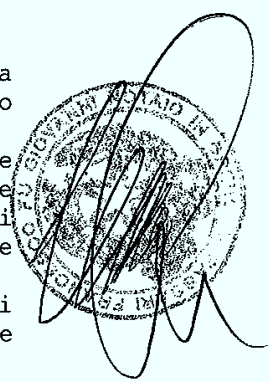
Il Consiglio è convocato dal Presidente, autonomamente, ovvero su domanda anche di uno solo dei Consiglieri, mediante invio a tutti i Consiglieri se nominati ed al Sindaco, di avviso contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Chi convoca l'adunanza provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie dell'ordine del giorno.

L'avviso deve essere trasmesso, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica effettivi se nominati ed il Sindaco. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;



d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

Articolo 15 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Sono considerati atti di gestione straordinaria a titolo indicativo e non tassativo, ogni operazione immobiliare, l'assunzione di mutui con o senza garanzie, la cessione di garanzie a favore di terzi, la compravendita di aziende o rami d'azienda, la costituzione di società di ogni tipo, di consorzi e di enti collettivi di ogni genere, l'acquisizione di partecipazioni o interessenze.

All'organo amministrativo spetta anche la decisione di fusione nei casi e alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del c.c..

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c..

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del Consiglio decadono dalla carica e devono entro 3 (tre) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti, determinandone i

poteri.

Articolo 16 - Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 17 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 c. 2 lettera a) del D. Lgs. n. 155/2006, un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

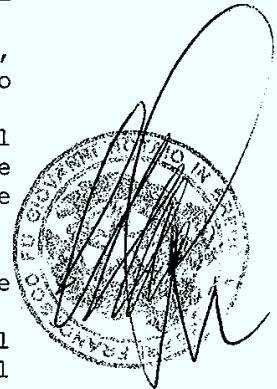
In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 18 - Decisione dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro attenzione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli Amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina del Sindaco e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una



rilevante modificazione dei diritti dei soci;
f. la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 19 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. Il voto del socio vale in maniera proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o diventate inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 20 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 21, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla discussione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La procedura in oggetto potrà svolgersi con le modalità prescelte dall'Organo Amministrativo, ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il termine di cui sopra, dovrà comunicare agli organi sociali e a tutti i soci se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato.

Nel caso di decisione dei soci assunta con la consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Articolo 21 - Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 18 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla Legge, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo

amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale e tutti gli amministratori ed il Sindaco, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o il Sindaco, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

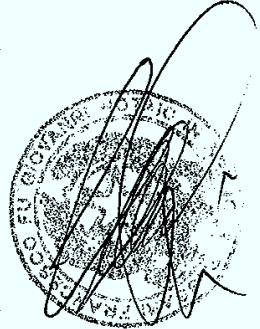
Articolo 22 - Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare



lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 23 - Delege

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Articolo 24 - Quorum assembleari

L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del

presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 25 - Organo di controllo

Nel caso in cui il capitale sociale non sia inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni o nel caso in cui siano stati superati due dei limiti indicati al comma 1 dell'art. 2435-bis c.c. ridotti della metà sarà obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, i cui componenti vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

L'organo di controllo si compone di un membro.

Il Sindaco esercita i compiti di cui all'art. 11 d.lgs. 155/2006.

Il Sindaco è nominato dai soci.

Il Sindaco deve essere revisore contabile, iscritto nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cessazione del Sindaco per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui ne è stato rieletto un altro o rinnovata la carica al medesimo. Il Sindaco è rieleggibile.

Il compenso del Sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. Il nuovo sindaco resta in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo Amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

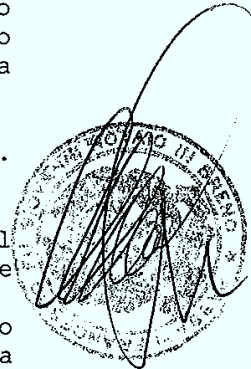
Il Sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 primo comma c.c..

Delle riunioni del Sindaco deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Sindaco e sottoscritto.

Il Sindaco deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Sindaco deve effettuare i necessari controlli almeno ogni novanta giorni.



A handwritten signature is located on the right side of the page, below the circular stamp.

Articolo 26 - Bilancio e Utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

L'Organo Amministrativo deve inoltre redigere il bilancio sociale di cui l'art.10 comma 2 del d.lgs. 155/2006.

Il bilancio sociale deve essere così presentato ai soci unitamente al bilancio di esercizio.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Nel bilancio deve essere fatta menzione degli esiti del coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, di cui all'art. 26-bis.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della società, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 155/2006.

Articolo 26 bis - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- * partecipazione e condivisione delle finalità della società;

- * organizzazione conseguente del lavoro attraverso periodici incontri informativi e consultivi.

I destinatari delle attività devono essere coinvolti con le seguenti attività:

- * messa a disposizione di moduli per la verifica del gradimento, con facoltà di avanzare proposte;

- * creazione di una funzione aziendale, adeguatamente messa in evidenza, a disposizione degli utenti per la ricezione di ogni eventuale critica, suggerimento, proposta circa le attività svolte e le loro qualità.

Articolo 26 ter - Attività di volontariato

Nell'impresa è ammessa la prestazione di attività di volontariato ai sensi e con i limiti di cui all'art. 14 comma 2 d.lgs. 155/2006.

Articolo 27 - Trasformazione, fusione, scissione, cessione, scioglimento e liquidazione

Per tutti i casi di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e cessazione, l'impresa osserverà integralmente le disposizioni di cui all'art. 13 d.lgs. 155/2006.

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 28 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto saranno sottoposte al tentativo di conciliazione secondo il regolamento di conciliazione della camera di commercio di Brescia.

Qualora non si pervenga ad un accordo di conciliazione, tali controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento arbitrale della camera di commercio di Brescia. Il tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato in conformità a tale regolamento.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Articolo 29 - Disposizioni varie e rinvio

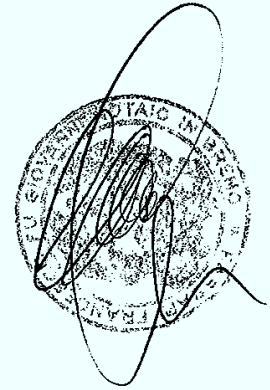
Si precisa che:

il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci;

le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale;

la società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza.

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.



21

